

STATUTO

" FIORDALISO - COOPERATIVA SOCIALE "

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG VIA B. CROCE 85

Numero REA: FG - 159598

Codice fiscale: 01970280713

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-11-2004 - Statuto completo;	2
---	---

L'Assemblea: -----
- preso atto delle proposte del presidente; -----
- ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità,
all'unanimità -----

----- DELIBERA -----

* di prendere atto ed accettare le dimissioni presentate dai componenti il Consiglio di Amministrazione, signori: Carella Raffaele, Presidente; Daquino Angelina, Vice Presidente; e de Filippo Amelia, Consigliere; e di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, per il primo triennio, nelle persone dei signori: -----

- Presidente: Daquino Angelina, soprageneralizzata; ---

- Vice Presidente: Di Ponte Elena, soprageneralizzata;

- Consigliere: de Filippo Amelia, soprageneralizzata --

la cui nomina, ai sensi dell'art. 2383, quarto comma del Codice Civile, richiamato dall'art. 2475 C.C., sarà iscritta nel Registro delle Imprese, non sussistendo a carico delle stesse alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile o da altre norme di legge; -----

** di prendere atto ed accettare le dimissioni presentate dai componenti il Collegio Sindacale, signore: Marino Carmela Ausilia, Presidente; Scaparrotta Elisa Anna, Sindaco effettivo; Zingariello Rosaria Pompea, Sindaco effettivo; Leccese Palmina Vittoria, Sindaco supplente; e Di Ponte Elena, Sindaco supplente, e di non procedere, non ricorrendo i presupposti di legge, alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale; -----

*** di modificare lo Statuto sociale per adeguarlo alla normativa prevista dalla riforma del diritto societario ex Decreto Legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003; -----

***** di trasformare la Cooperativa da "Cooperativa di produzione e lavoro" in "Cooperativa Sociale" che assumerà la seguente nuova denominazione **"FIORDALISO - COOPERATIVA SOCIALE"**; -----

***** di approvare, pertanto, il nuovo testo dello STATUTO della Cooperativa, coordinato con le modifiche sopra deliberate, riorganizzato e composto dai seguenti 35 (trentacinque) articoli, che meglio disciplinano la sua organizzazione ed il suo funzionamento -----

----- NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA COOPERATIVA -----

----- TITOLO I -----

----- COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI -----

Art.1 - E' costituita una società Cooperativa sociale denominata **"FIORDALISO - COOPERATIVA SOCIALE"**. -----

La Cooperativa sarà disciplinata dalle norme contenute

in codesto atto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme previste dal Titolo VI del Libro quinto del codice civile, dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 ed in quanto compatibili, dalle norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata. -----

Art.2 - La società ha sede in Foggia all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disp.att. c.c.. -----

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma. -----

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. -----

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa alle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi di lavoro le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente e nell'Albo Regionale previsto dalle vigenti leggi per le cooperative sociali. -----

Art.3 - La cooperativa ha la durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata a norma di legge. -----

Art.4 - In attuazione dell'art. 1, comma primo lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, la Cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali sanitari ed educativi orientati in via prioritaria ai settori dell'infanzia, dell'adolescenza, della senilità, delle persone disabili e dell'emarginazione in genere. E pertanto la Cooperativa potrà, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi: -----

- gestire attività di scuola materna, asili nido, attività scolastica di qualsiasi genere e corsi di ripetizione, anche in convenzione con Enti e strutture Pubbliche e Private; -----

- offrire assistenza ed orientamento, a domicilio oppure entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici e privati, a bambini, inabili ed anziani, e pertanto garantirne sia la cura e la sorveglianza, avendo

presente ogni aspetto educativo e pedagogico, nonchè l'assistenza infermieristica e sanitaria; -----
- gestire colonie marine, soggiorni e strutture di accoglienza per bambini, per persone anziane autosufficienti e non, nonchè servizi integrati per residenze protette; -----
- gestire centri di accoglienza residenziali e semiresidenziali, nonchè centri, strutture, spazi di socializzazione culturale, del tempo libero e del turismo, per soggetti disagiati; -----
- gestire comunità terapeutiche per il recupero dei tossicodipendenti; -----
- svolgere attività di recupero minori a rischio e soggetti svantaggiati; -----
- gestire servizi e centri di riabilitazione, centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonchè altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; -----
- promuovere, organizzare e gestire iniziative e servizi sociali che abbiano l'obiettivo di favorire il processo di integrazione sociale di individui portatori di handicap "gravi" o comunque emarginati, nei settori dell'istruzione, del tempo libero, dello sport, della sicurezza sociale, dell'informazione, della salute, ecc.; -----
- svolgere attività di formazione e consulenza, di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno, con particolare attenzione al mondo della scuola; -----
- svolgere attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti. -----

TITOLO II -----

SOCI -----

Art.5 - I Soci - Il numero dei soci è illimitato. I soci sono distinti nelle seguenti categorie: -----

- a) soci cooperatori; -----
- b) soci volontari. -----

Possono essere soci cooperatori cittadini italiani di ambo i sessi che siano in età lavorativa, che con la propria attività ed impegno possano contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. -----

In deroga a quanto precede possono essere ammessi a soci elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento

dell'impresa sociale. Possono essere soci anche Enti e persone giuridiche. -----

In nessun caso possono essere soci operatori coloro che esercitino in proprio imprese che per dimensioni, tipologie e dislocazioni sul territorio, sono identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa. -----

Possono acquisire la qualifica di soci volontari le persone fisiche che prestino gratuitamente la loro attività in favore della cooperativa. -----

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci. Il loro numero non può superare un terzo del numero complessivo dei soci. Ad essi si applica quanto espressamente previsto dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381. -----

Art.6 - Procedura di ammissione -----

Il contenuto della domanda di ammissione e' stabilito con regolamento ai sensi del precedente articolo ovvero con delibera dell'organo amministrativo. L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attivita' economica in concreto svolta dalla cooperativa. -----

In relazione allo scopo mutualistico e all'attivita' della cooperativa, nonche' in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto: -----

delle dichiarazioni contenute nella domanda, -----
- della documentazione ad essa allegata, -----
- di ogni altra informazione comunque acquisita, -----
- della effettiva e concreta capacita' della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio, -----
- della compatibilita' della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacita' delle cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci. -----

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci. -----

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta puo' entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione. ----

Gli amministratori nella relazione al bilancio

illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

Art.7 - Diritti dei soci -----

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori in conformita' a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto. -----

Art.8 - Obblighi dei soci -----

Il socio deve versare l'importo delle quote sottoscritte. -----

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare: -----

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio; -----

- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria. -----

Il socio sotto pena dell'esclusione ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformita' ai regolamenti approvati. -----

Il socio e' inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci e' quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro. -----

Art.9 - Obblighi dei soci nei rapporti mutualistici ---

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori -----

Art.10 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori. -----

Le quote dei soci cooperatori sono intrasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte. -----

----- Scioglimento del rapporto sociale -----

Art.11 - Recesso -----

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge sulle società cooperative e dalle norme sulle società a r.l. in quanto compatibili. -----

In particolare sono cause di recesso: -----

a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione
b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione ----
c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo
di società o altro ente (la perdita dei requisiti di
cmp) -----

d - il trasferimento della residenza del socio in un
Comune / Provincia / Regione diverso da quello/quella
in cui la cooperativa svolge la propria attività -----

e - la cessazione dell'attività della cooperativa nel
Comune / Provincia / Regione in cui il socio ha la
residenza o il domicilio. -----

Il recesso non può essere parziale. -----

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo
di lettera raccomandata. Gli amministratori devono
esaminare a domanda di recesso entro sessanta giorni
dal suo ricevimento. -----

Se sussistono i presupposti del recesso gli
amministratori danno comunicazione al socio
dell'accoglimento della domanda. -----

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli
amministratori devono darne comunicazione al socio il
quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta
comunicazione, può proporre opposizione innanzi il
tribunale. -----

Gli amministratori non possono delegare i compiti di
cui sopra. Salvi i casi in cui e' diversamente
stabilito dalla legge, il recesso ha effetto: per
quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di
comunicazione del provvedimento di accoglimento della
domanda, per quanto riguarda i rapporti mutualistici,
con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso
e stato comunicato entro il mese di settembre, con la
chiusura dell'esercizio successivo se il recesso e'
stato comunicato dopo il 1° ottobre. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale ha per effetto la
risoluzione del rapporto mutualistico in corso. -----

Art.12 - Esclusione -----

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo: ---

- 1) per il mancato pagamento delle quote sottoscritte;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che
derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai
regolamenti o dal rapporto mutualistico; -----
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per
la partecipazione alla società e per l'esercizio, in
proprio, da parte del socio di imprese che, per
dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio
della attività, sono identiche o affini all'impresa
esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in
concorrenza o in posizione di conflitto con essa; -----
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del

socio ad una pena che Comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici; -----

5) per fallimento del socio. -----

L'esclusione e' deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. -----

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. ----

Art.13 - Morte del socio -----

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla societa' subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono piu' di uno, nominano un rappresentante comune. -----

Art.14 -Liquidazione e rimborso del quote -----

La liquidazione della quota o il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. -----

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di novanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di quota assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare una dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti li interessi legali. -----

Art.15 - Responsabilita' del socio uscente e dei suoi eredi -----

Il socio che cessa di far parte della societa' risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si e' verificata. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della societa', il socio uscente e' obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle quote. Nello stesso modo e per

lo stesso termine sono responsabili verso la società
gli eredi del socio defunto. -----

----- TITOLO III -----

----- Patrimonio e mutualità -----

Art.16 - Patrimonio sociale -----

Il patrimonio della cooperativa è costituito: -----

- a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci cooperatori; -----
- b) dalla riserva legale; -----
- c) dall'eventuale sovrapprezzo; -----
- d) dalla riserva straordinaria; -----
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge. -----

Art.17 - Prevalenza della mutualità -----

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto: -----

- a) e' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato -----
- b) e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi -----
- c) e' vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori -----
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

Art.18 - Capitale sociale -----

Il capitale è variabile ed è rappresentato da quote del valore nominale di Euro 25 (venticinque) ciascuna. Nessun socio può avere tante quote il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge. -----

Art.19 - Bilancio -----

L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal 10 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge. -----

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla

struttura ed all'oggetto della società'. -----

Art.20 - Utili -----

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli: -----

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento; -----
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge; -----
- c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge, nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente; -----
- d) alla riserva straordinaria; -----
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari; alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art.21 - Ristorni -----

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci. -----

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative dei soci. -----

TITOLO IV -----

ORGANI SOCIALI -----

Art.22 - Assemblea -----

Sono organi della società l'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e il Collegio dei Sindaci. -----

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedono, in un termine non superiore a centottanta giorni, come previsto del codice civile per: -----

- a) approvare il bilancio; -----
- b) nominare le cariche sociali; -----
- c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci ove la carica non sia gratuita; -----
- d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; -----
- e) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale; -
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli

Amministratori. Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabilite nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno. -----

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta. -----

Art.23 - Decisioni dei soci -----

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 16, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. -----

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: -----

- l'argomento oggetto della decisione; -----
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; -----
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione); -----
- l'indicazione dei soci consenzienti; -----
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; -----
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari. -----

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci. -----

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: -----

- l'argomento oggetto della decisione; -----
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; -----
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione). -----

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. -----

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci. -----

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. -----

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'organo amministrativo, nel Libro delle decisioni dei soci. ---

La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società. -----

Art.24 - Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 14 lettere a), b), d), ed e), e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. -----

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia. -----

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di

convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. -----

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. -----

Art.25 - L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. -----

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. -----

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. -----

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale: -----

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; -----
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; --
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; -----
- che siano indicati nell'avviso di convocazione

(salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video col-legati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione. -----

Art.26 - Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. -----

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta. -----

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto dagli altri soci mediante deleghe scritte delle quali deve essere fatta menzione nel verbale. -----

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti fino al terzo grado e dagli affini fino al secondo grado, che collaborino all'impresa. -----

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di un'altro socio. -----

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe. -----

Non possono essere delegati nè gli amministratori, nè i sindaci, nè i dipendenti della società. -----

Art.27 - Organo Amministrativo -----

La cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione. -----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri eletti fra i soci dell'assemblea. -----

L'amministratore unico e, in caso di Consiglio di Amministrazione, gli amministratori, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. -----

Per i primi tre esercizi sociali le cariche suddette vengono determinate nell'atto costitutivo. -----

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione. -----

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza. -----

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni. -----

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al consiglio. ---

Art.28 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purchè nel territorio italiano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da altro amministratore. -----

La convocazione è fatta mediante avviso domiciliare ai consiglieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, fax o telegramma almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno. -----

Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e l'intero Organo di controllo. -----

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono validamente svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale: -----

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; -

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. -----

Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

Art.29 - L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società nonché per l'adozione di tutte le delibere inerenti alle competenze ad esso attribuite dalla legge o dal presente statuto sociale. -----

Essa può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea e pertanto a titolo meramente esemplificativo potrà tra l'altro deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sull'assunzione di mutui anche ipotecari, sulla conclusione di contratti di locazione finanziaria anche immobiliare, sulla costituzione modificazione od estinzione di qualsiasi diritto reale, sul conferimento di procure sia generali che speciali, sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e licenziamento del personale della cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni, predisporre i programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali, agli investimenti, ecc... -----

Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché commettere, nei limiti consentiti dalla legge, in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società. -----

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti dell'articolo 2381 e 2544 c.c.. -----

L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Art.30 - L'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio. -----

L'Amministratore Unico o il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. -----

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti le Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano, se nominato, al Vice-Presidente.

Nei confronti dei terzi il semplice intervento e

relativa sottoscrizione del Vice-Presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente. -----

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare, nei limiti consentiti dalla legge i propri poteri al Vice Presidente o a un membro del Consiglio nonchè con speciale procura, ad impiegati della società. -----

Art.31 - Collegio Sindacale -----

Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2477 2° e 3°, i soci devono nominare un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. -----

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; i soci, nel nominarlo, determinano il compenso, con l'osservanza delle tariffe professionali vigenti. -----

La nomina del Collegio Sindacale è inoltre obbligatoria, verificandosi le condizioni poste dall'art. 2526 c.c.. -----

In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, la sua composizione deve essere effettuata in conformità di quanto previsto dall'art. 2397 e s. C.C. -----

Il Collegio Sindacale, se nominato, deve operare nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 2403 bis del codice civile e, in particolare, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e del presente statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. -----

I sindaci devono anche: -----

a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative; -----

b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente; -----

c) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione; -----

d) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori. -----

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. -----

I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e

compiti stabiliti dalla legge. -----

----- TITOLO V -----

----- DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -----

Art.32 - Il bilancio si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. -----

Art.33 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea. -----

Art.34 - In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma lettera c) dell'articolo 26 D.Lgs.C.P.S. n. 1577 del 1947, deve essere destinato a fondi mutualistici per la -----
promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 59/92 e successive modificazioni. Le clausole mutualistiche sopraesposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate. -----

Art.35 - Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in materia. -----

L'assemblea infine: -----

- delega me Notaio ad inviare per via telematica il presente atto al competente Registro delle Imprese; ---
- da` mandato al Presidente perche' apporti al presente atto quelle varianti che dovessero essere eventualmente richieste. -----

Null'altro essendovi da deliberare, nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea essendo le ore diciassette e minuti dieci. -----

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli cinque per facciate venti, ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, alla parte che lo approva. -----

F.to RAFFAELE CARELLA -----

----- F.to ALBA MAZZEO Notaio sigillo -----